



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 giugno 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0152 (COD)**

**10700/13
ADD 1**

**CODEC 1381
SOC 461
OC 400**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni ORIENTAMENTI COMUNI Termine di consultazione per la Croazia: 19.6.2003

Dichiarazione della delegazione austriaca

La direttiva sui campi elettromagnetici mira alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro gli effetti dei campi elettromagnetici. A tal fine la direttiva si basa sull'articolo 153, paragrafo 2 del TFUE, che fornisce la base giuridica per le direttive che stabiliscono le disposizioni minime nel settore della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva sui campi elettromagnetici, che definisce l'obbligo per il datore di lavoro di rendere pubbliche su richiesta le valutazioni del rischio, non può essere considerato ai fini della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'articolo 4, paragrafo 1 rientra nella competenza della "sanità pubblica"; tuttavia l'articolo 168 del TFUE non fornisce la base giuridica adeguata per la direttiva sui campi elettromagnetici.

A tal fine l'articolo 4, paragrafo 1 non è compatibile con l'articolo 153, paragrafo 2 del TFUE e la direttiva non dovrebbe contenere la disposizione dell'articolo 4, paragrafo 1.

Dichiarazione della delegazione tedesca

La Repubblica federale di Germania respinge la proposta di direttiva sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Per la valutazione dei campi elettromagnetici pulsati sul luogo di lavoro, la proposta di direttiva permette soltanto il cosiddetto "**metodo del picco ponderato**" citato nell'allegato II come metodo di riferimento. Metodi di valutazione alternativi e meno conservativi permettono ugualmente, tuttavia, una valutazione di sicurezza affidabile delle applicazioni tecniche operative, assicurando così un livello comparabilmente elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In Germania, questi metodi di valutazione sono applicati con successo da più di dieci anni dalle imprese, dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge e dalle casse di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; essi garantiscono un livello comparabilmente elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Se l'applicazione del "metodo del picco ponderato" diventa obbligatoria, non si possono escludere conseguenze economiche negative riguardo all'applicazione di molti procedimenti tecnici (ad es. la saldatura a resistenza, l'elettrolisi, la galvanoplastica) mentre al tempo stesso non risulta alcun vantaggio per la sicurezza dei lavoratori.

Nei negoziati il governo federale ha sempre appoggiato l'idea che la direttiva dovesse altresì approvare altri metodi di valutazione riconosciuti, che permettono una valutazione della sicurezza delle applicazioni tecniche operative e nel contempo garantiscono un elevato livello di protezione dei lavoratori.